

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● CAMBIANO LE REGOLE DI APPLICAZIONE

# Novità importanti per i Psr

**I**l regolamento Ce n. 679/2011 recentemente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* europea ha apportato numerose e importanti novità alle regole di applicazione della politica di sviluppo rurale. Si tratta di aspetti che interessano da vicino le aziende agricole e incidono sul funzionamento e sul tipo di interesse suscitato dalle principali misure del Psr.

Le novità riguardano, ad esempio, l'erogazione degli anticipi, il finanziamento di progetti aziendali per la produzione di energie rinnovabili, la definizione di spese ammissibili e non ammissibili, la possibilità di contabilizzare e ricevere un aiuto pubblico per i contributi in natura (spese realizzate in economia).

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 18 luglio scorso (il terzo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale*). Fa eccezione la regola che innalza al 50% l'anticipo che potrà essere concesso ai beneficiari del Psr, la quale ha un'applicazione retroattiva ed è valida a partire dallo scorso 1° gennaio.

Il regolamento 679/2011 integra e modifica il vecchio regolamento 1974 del 2006. Vediamone brevemente di seguito i contenuti principali.

**Anticipo nella erogazione degli aiuti ai beneficiari.** La misura è tra le principali novità contenute nel nuovo testo e riveste grande importanza per gli agricoltori. Si tratta dell'estensione fino al 2013 (anno che segna la fine dell'attuale programmazione settennale) dell'innalzamento al 50% dell'anticipo sulle misure a investimento dei Psr. L'aumento dal 20 al 50% è stato operativo, in via eccezionale, nel 2009 e 2010 ed è terminato a fine 2010.

La Commissione, consapevole del prolungarsi della situazione di difficoltà economiche, ha deciso di dare la possibilità agli enti gestori dei Psr di estendere fino al 2013 la disposizione che porta al 50% l'importo dell'anticipo. Tale

**Prolungata al 2013 la possibilità di concedere un anticipo del 50% degli aiuti agli agricoltori e introdotte limitazioni agli aiuti per produrre energia da fonti rinnovabili**

norma avrà effetto retroattivo dall'1-1-2011. Per essere liquidati ai beneficiari gli anticipi devono essere subordinati alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110% dell'importo anticipato. La nuova norma comunitaria prevede che la garanzia potrà essere prestata anche da un'autorità pubblica. In pratica, la garanzia fornita da una pubblica autorità è ritenuta equivalente a quella bancaria, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito. I tempi per lo svincolo delle garanzie sono stabiliti dall'organismo pagatore competente; in particolare la garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore



Il nuovo regolamento europeo introduce limitazioni nella concessione degli aiuti per nuovi impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili

competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo. Nella sostanza non c'è bisogno di attendere il completamento del progetto di investimento.

**Aiuti per progetti nel campo della produzione di energia rinnovabile.** Su tale argomento il nuovo regolamento applicativo della politica di sviluppo rurale fornisce chiarimenti sul funzionamento delle due Misure dei Psr con le quali sono concessi aiuti ai beneficiari (Misure 121 e 311) e introduce delle limitazioni che certamente non faranno piacere agli agricoltori. In pratica, si potranno finanziare nuovi impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, tramite la Misura 121 relativa all'«ammodernamento delle aziende agricole», solo nel caso in cui la capacità produttiva di tali impianti non superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola.

Per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di biocarburanti, la capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda. In caso di costruzione di impianti con una capacità produttiva superiore ai limiti indicati la richiesta del sostegno pubblico potrà avvenire attraverso la Misura 311, la quale, come noto, è soggetta alle rigide regole e alle limitazioni della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Prolungamento impegni agroambientali e clausola di revisione.**

La norma europea stabilisce che è possibile prolungare i termini di durata dell'impegno (articolo 27, paragrafo 12, del reg. Ce n. 1974/2006). Il nuovo regolamento ha introdotto delle specifiche disposizioni finalizzate a evitare sovrapposizioni con il periodo di programmazione successivo a quello attuale (2007-2013), stabilendo che il prolungamento dell'impegno è limitato al termine del periodo di programmazione della politica di sviluppo rurale 2007-2013.

Inoltre, sempre per scongiurare le sovrapposizioni, nel caso la durata dei nuovi impegni silvoambientali, agroambientali o di benessere animale, assunti per un periodo compreso fra 5 e 7 anni, sia superiore al termine del periodo di programmazione in corso, è

● IL 99,4% DEI CAMPIONI ESAMINATI RISPETTA I LIMITI

# Meno irregolarità nell'ortofrutta

I dati 2010 del Piano nazionale residui del Ministero della salute, come al solito anticipati da Legambiente, mostrano un netto calo dei campioni irregolari

stata introdotta una clausola di revisione, con la quale si impone l'obbligo al beneficiario di adattarsi qualora si verificano delle modifiche dei pertinenti criteri obbligatori applicabili a partire dal successivo periodo di programmazione.

**Definizione di mutamento non rilevante.** Nel caso durante il periodo di impegno un beneficiario cedesse totalmente o parzialmente l'azienda a un altro soggetto, quest'ultimo è tenuto a subentrare nell'impegno o, in alternativa, a rimborsare il sostegno ricevuto. Lo Stato membro può non applicare l'obbligo del subentro in caso di mutamenti non rilevanti. Il nuovo regolamento adotta una definizione di mutamento non rilevante per i casi in cui la superficie dell'azienda agricola sia ridotta. Si considera mutamento non rilevante una riduzione della superficie dell'azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno.

**Contributi in natura.** Finora la possibilità di contabilizzare e ricevere un sostegno pubblico per le spese realizzate in economia è stato attuato solo per le operazioni d'investimento. Il nuovo regolamento considera spese ammissibili i contributi in natura per tutti i tipi di operazioni previste nel Psr.

**Ammissibilità delle spese.** Uno dei punti controversi nell'ambito della politica di sviluppo rurale riguarda la definizione di spesa ammissibile. A riguardo, il nuovo regolamento apporta due novità: la prima è l'inserimento della voce «acquisto di diritti all'aiuto» (titoli pac disaccoppiati) tra le spese non ammissibili e la seconda è la possibilità di considerare finanziabili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali. In pratica, gli investimenti sostitutivi del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali (animali, macchine agricole, investimenti fondiari) costituiscono una spesa ammissibile.

**Impegni forestali, ingegneria finanziaria e Gruppi di azione locale (Gal).** Altre novità contenute nel regolamento 679/2011 riguardano il funzionamento delle operazioni di ingegneria finanziaria, l'introduzione dei costi standard nel settore forestale e l'approccio Leader. Riguardo agli investimenti forestali l'autorità di gestione del Psr può decidere di erogare l'aiuto pubblico non sulla base del rimborso delle fatture, ma utilizzando il sistema dei costi standard. In materia di Leader si è agito sulla composizione dei Gruppi di azione locali (Gal) e sulle modalità per il versamento degli anticipi a tali organismi. S.L.

I controlli sulla presenza o meno di residui di prodotti fitosanitari effettuati nel 2010 sull'ortofrutta italiana e su alcune categorie di prodotti trasformati, tra cui olio, vino, pasta e miele, segnalano un dato eclatante: i campioni irregolari, cioè quelli che presentavano residui oltre i limiti di legge, si sono più che dimezzati: erano l'1,5% l'anno precedente, sono lo 0,6% quest'anno.

Detto in altre parole, significa che il 99,4% dei prodotti esaminati è in regola.

Si tratta di un dato che meriterebbe di essere evidenziato con soddisfazione e invece, come al solito, il Ministero della salute lascia l'iniziativa a Legambiente che, avendo un punto di vista completamente diverso, preferisce sottolineare l'aumento dal 15,7 al 18,5% dei campioni che, pur rimanendo nei limiti di legge, presentano più di un residuo.

Vista l'esperienza degli ultimi anni sembra insomma che la battaglia per dare un'informazione non unilaterale all'opinione pubblica sia stata ormai persa dal mondo agricolo.

## Frutta e verdura a due facce

Ma torniamo ai numeri dei controlli 2010. Il numero totale dei campioni analizzati è leggermente calato rispetto al 2009, sono stati 8.078 contro 8.531, fat-



Il 77,5% dei campioni di verdura non ha alcun residuo

to dovuto principalmente alla mancanza dei dati di Abruzzo, Molise e Calabria. È sperabile che si tratti solo di un ritardo e i dati di queste regioni vengano inseriti nel rapporto ufficiale del Ministero.

Per quanto riguarda le diverse categorie di prodotti esaminati si può notare che mentre la frutta è di poco migliore rispetto alla verdura per quanto riguarda le irregolarità (0,7% contro 0,9), gli ortaggi sono nettamente in testa per quanto riguarda i campioni senza alcun residuo: ben il 77,5% contro il 42,8% della frutta.

Riguardo ai prodotti derivati gli unici due campioni irregolari sono stati trovati nelle categorie oli d'oliva e pane. A.A.

### I dati sui residui nell'ortofrutta diffusi da Legambiente

	Campioni analizzati	Irregolari		Regolari senza residui		Regolari con 1 residuo		Regolari con più di 1 residuo	
		n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Verdura	2.916	26	0,9	2.259	77,5	415	14,2	216	7,4
Frutta	2.962	21	0,7	1.267	42,8	688	23,2	986	33,3
Derivati	1.958	2	0,1	1.354	69,2	323	16,5	279	14,2
Varie	242	1	0,4	200	82,7	31	12,8	10	4,1
<b>Totale 2010</b>	<b>8.078</b>	<b>50</b>	<b>0,6</b>	<b>5.080</b>	<b>62,9</b>	<b>1.457</b>	<b>18,0</b>	<b>1.491</b>	<b>18,5</b>